



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 86 del 04/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIMBORSO ACCONTO PER COSTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VARIANTE EX AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ALBERGHIERE NEL TERRITORIO DI RAGUSA. DITTA SORTINO GIORGIO N.Q. DI PROPRIETARIO DEL TERRENO ASSOCIATO ALLA DEMAK S.R.L.

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 22/09/2010 è stato approvato l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse alla realizzazione di Strutture Alberghiere nel Territorio Comunale di Ragusa, previa variante al P.R.G., nell'ottica di sviluppo del settore turistico del territorio, attraverso la realizzazione di nuove strutture alberghiere;
- Che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune in data 26/01/2011, nell'Albo Pretorio e data conoscenza alla cittadinanza attraverso manifesti murari; Che la partecipazione alla suddetta manifestazione era regolata dal suddetto Avviso e l'allegato "A", contenente i criteri da utilizzare nella redazione dei progetti correlati alla istanze di partecipazione;
- Che secondo il suddetto allegato "A", tutti i costi relativi alle procedure di variante, compresa la procedura V.A.S., erano posti a carico del richiedente in misura proporzionale alla volumetria dell'intervento previsto;
- Che la Ditta Sortino Giorgio, nato a Ragusa il 04/01/1953 ed ivi residente in via Orfanotrofio n° 43 in qualità di proprietario del terreno associato alla DEMAK s.r.l., società specializzata nel settore alberghiero, in data 30/09/2011 e 31/10/2011 prot. n. 95580 faceva istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico allegando tra i documenti di cui all'allegato "A" la ricevuta di versamento di € 1.350,00 sul C/C postale n. 22615348 a titolo di acconto sui costi che dovevano essere sostenuti dal Comune per le procedure di variante, ai sensi dell'art. 6.8 del richiamato Avviso pubblico;

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06/06/2012 la suddetta istanza veniva dichiarata dal Consiglio Comunale “*Ammissibile fatta salva la compatibilità con le disposizioni di tutela 2 del Piano Paesaggistico*”;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/06/2015 la suddetta istanza, a seguito del riesame delle richieste di cui all’atto di indirizzo dello stesso Consiglio comunale n. 14 del 16 febbraio 2015, veniva invece dichiarata dal Consiglio Comunale **inammissibile** in quanto l’art. 20 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa vieta l’utilizzo di varianti urbanistiche nelle aree di livello di Tutela 2 ;
- Che con la medesima delibera di C.C. n. 54/2015 veniva anche previsto di provvedere, per le richieste non ammesse, alla restituzione del contributo versato dalle ditte per i costi relativi alle procedure di variante, compresa la VAS;

Tenuto conto

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 dell’11/11/2020 avente per oggetto “*Approvazione dello schema di massima della revisione del P.R.G. e del R.E.C. ai sensi dell’art.3 comma 7 della L.R. n. 15/91 – Adozione*” è stata confermata l’inammissibilità dell’istanza di cui trattasi ovvero l’esclusione di tutti gli interventi utilmente inseriti all’interno delle aree rurali (manifestazione di interesse);
- **Vista** la richiesta, assunta all’Ufficio Protocollo del Comune il 25/01/2021 n° 10699, con la quale il sig. Sortino Trono Giorgio chiede il rimborso della somma di € 1.680,00 versata a titolo di cauzione;

Preso atto che le superiori somme versate dalla Ditta in epigrafe per i costi relativi alle procedure di variante, sono stati pari a € 1.350,00 e che, in effetti, non sono state spese in ragione del mancato accoglimento dell’istanza di partecipazione al bando, e pertanto devono essere rimborsate;

Richiamato l’atto di indirizzo del C.C. n. 54/2015 con la quale si dava mandato agli Uffici comunale competenti di provvedere, per le richieste non ammesse, alla restituzione del contributo versato dalle ditte per i costi relativi alle procedure di variante, compresa la procedura VAS;

Considerato che la richiesta di rimborso della è pertinente, nella misura sotto determinata;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. di rimborsare al Sig. Sortino Trono Giorgio, nato a Ragusa il 04/01/1953 ed ivi residente in via Orfanotrofio n° 43 in qualità di proprietario del terreno associato alla DEMAK s.r.l., la somma di € di € **1.350,00** già versate sul C/C n. 22615348 (attestazione di versamento N. VCYL 0174 del 31/10/2011) quale acconto per spese di variante per la partecipazione all’avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla realizzazione di Strutture

Alberghiere nel Territorio Comunale di Ragusa, con quietanza sul conto corrente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa codice IBAN IT47W0503617000CC0000106992

2. di impegnare la spesa di € 1.350,00 come di seguito indicato:
 - € **1.350,00** al cap. n. 2872.1, cod. bil. 09.02-2.02.01.09.999, del P.E.G. 2020/2022 scadenza 2021;
 - 2. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ing. Ignazio Alberghina

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 23/06/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale